*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 289**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 13 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



### AVVISO AGLI ABBONATI

**Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 265**

**Ministero della salute**

DECRETO 13 novembre 2007.

**Modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale (già Policlinici Universitari a gestione diretta di diritto pubblico).**

**07A10292**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 266**

**Avviso di rettifica relativo alla legge 6 novembre 2007, n. 211, recante: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007».**

**07A10480**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. **229.**

**Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 58 del 1998» le parole: «superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;» sono sostituite dalle seguenti: «e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere *b)* e *c)*; non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;».

2. All'articolo 4, comma 7, dopo le parole: «sul territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati».

Art. 2.

*Modifiche alla parte IV, titolo II, capo II, sezione I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

1. Dopo l'articolo 101 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 101-*bis (Definizioni e ambito applicativo)*. — *1.* Ai fini del presente capo si intendono per "società italiane quotate" le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

*2.* Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-*bis*, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.

*3.* Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-*bis*, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-*bis* e 104-*ter*, non si applicano alle:

*a)* offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;

*b)* offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;

*c)* offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi dispone individualmente, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;

*d)* offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.

*4.* Per "persone che agiscono di concerto" si intendono:

*a)* gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122;

*b)* un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;

*c)* le società sottoposte a comune controllo;

*d)* una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza o direttori generali;

*e)* i soggetti che cooperano fra loro al fine di ottenere il controllo della società emittente.

Art. 101-*ter (Autorità di vigilanza e diritto applicabile)*. — *1.* La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.

*2.* Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.

*3.* La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:

*a)* aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani;

*b)* aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;

*c)* aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.

*4.* Nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere *b)* e *c)*, sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

*5.* Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob.».

2. L'articolo 102 del decreto legislativo n. 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 102 *(Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)*. — *1.* La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.

*2.* Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

*3.* Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

*4.* Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

*5.* Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

*6.* In pendenza dell'offerta la Consob può:

*a)* sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;

*b)* sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;

*c)* dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera *a)*.

*7.* Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-*octies*.

*8.* In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6.».

3. All'articolo 103 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta.»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza.»;

*c)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato è allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione.»;

*d)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:

*a)* il contenuto del documento d'offerta, nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;

*b)* la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;

*c)* gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;

*d)* le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;

*e)* il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;

*f)* le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione.»;

*e)* il comma 5 è abrogato.

4. All'articolo 104 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Difese*»;

*b)* il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1.* Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.»;

*c)* dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «*1-ter*. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.»;

*d)* al comma 2 le parole: «di grazia e» sono sostituite dalla seguente «della».

5. Dopo l'articolo 104 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono inseriti i seguenti:

«Art. 104-*bis* *(Regola di neutralizzazione)* — *1.* Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano quando è promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli emessi da società italiane quotate, ad esclusione delle società cooperative.

*2.* Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali.

*3.* Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto:

*a)* le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;

*b)* qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.

*4.* Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.

*5.* Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.

*6.* L'indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.

*7.* Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.

Art. 104-*ter* *(Clausola di reciprocità).* — *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-*bis*, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

*2.* Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1 e 1-*ter*, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo l'oggetto della delibera.

3. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea straordinaria, in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo.».

Art. 3.

*Modifiche alla parte IV, titolo II, capo II, sezione II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

1. L'articolo 105 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: «Le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 101-*ter*, commi 4 e 5, le disposizioni» e le parole: «con azioni ordinarie quotate» sono sostituite dalle seguenti: «con titoli ammessi alla negoziazione»;

*b)* al comma 2 le parole: «del capitale rappresentato da azioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli emessi da una società di cui al comma 1» e le parole: «o responsabilità» sono soppresse;

*c)* al comma 3 le parole: «nel capitale rilevante categorie di azioni» sono sostituite dalle seguenti: «nella partecipazione categorie di titoli» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto.».

2. L'articolo 106 del decreto legislativo n. 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 106 *(Offerta pubblica di acquisto totalitaria).* — *1.* Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta

a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

*2.* Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.

*2-bis.* Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

*3.* La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

*a)* la partecipazione indicata nel comma 1 è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1;

*b)* l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

*c)* l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:

1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 è il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero è il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;

*d)* l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;

2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori;

3) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto;

4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.

*3-bis.* La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.

*3-ter.* I provvedimenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera *f)*.

*4.* L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.

*5.* La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera *b)*, non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da:

*a)* operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;

*b)* trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;

*c)* cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;

*d)* operazioni di carattere temporaneo;

*e)* operazioni di fusione o di scissione;

*f)* acquisti a titolo gratuito.

*6.* La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera *b)*, non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconduci-

bili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.».

3. Al comma 1 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo le parole: «delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli di ciascuna categoria»;

*b)* alla lettera *a)* le parole: «nell'articolo 109, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 101-*bis*, comma 4»;

*c)* alla lettera *b)* la parola: «soci» è sostituita dalle seguenti: «possessori di titoli»; le parole: «delle azioni previste dall'articolo 106, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli stessi»; le parole: «le partecipazioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «i titoli detenuti» e le parole: «nell'articolo 109, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «101-*bis*, comma 4».

4. L'articolo 108 del decreto legislativo n. 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 108 *(Obbligo di acquisto). — 1.* L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

*2.* Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

*3.* Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

*4.* Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente.

*5.* Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento.

*6.* Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

*7.* La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:

*a)* gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo;

*b)* i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;

*c)* la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.».

5. L'articolo 109 del decreto legislativo n. 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 109 *(Acquisto di concerto). — 1.* Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.

*2.* Il comma 1 non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.

*3.* Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-*bis*, comma 4, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.».

6. All'articolo 110 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Inadempimento degli obblighi*»;

*b)* al comma 1 le parole: «le azioni» sono sostituite dalle seguenti «i titoli» e la parola: «alienate» è sostituita dalla seguente «alienati»;

*c)* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.

1-*ter*. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-*bis* fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1.».

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

*2.* Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5.».

Art. 4.

*Modifiche alla parte IV, titolo III, capo II, sezione I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

1. All'articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 58 del 1998, dopo la lettera *d)* è in fine aggiunta la seguente: «*d-bis)* volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.».

2. Dopo l'articolo 123 è inserito il seguente articolo:

«Art. 123-*bis (Informazione sugli assetti proprietari). — 1.* La relazione sulla gestione delle società con azioni quotate contiene in una specifica sezione informazioni dettagliate riguardanti:

*a)* la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;

*b)* qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;

*c)* le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;

*d)* se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;

*e)* il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

*f)* qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso di titoli;

*g)* gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;

*h)* le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza nonché alla modifica dello statuto, ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva;

*i)* l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie;

*l)* gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;

*m)* gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

*2.* Le informazioni di cui al comma 1 possono figurare in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione; in alternativa la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito web dell'emittente ove tali informazioni sono pubblicate.».

Art. 5.

*Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

1. All'articolo 173 del decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.».

2. All'articolo 192 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: «dell'articolo 102, comma 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6» e le parole: «da lire dieci milioni a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.»;

*b)* al comma 2, lettera *a)*, le parole: «dell'articolo 102, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 102, comma 4» e le parole: «a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'arti-

colo 103, comma 4»; dopo la lettera *b)* è aggiunta in fine la seguente: «*b-bis)* viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-*bis*.»;

*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila.».

Art. 6.

*Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni*

1. All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, le parole: «promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che l'offerente venga a detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno pari al settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.».

Art. 7.

*Modifica all'articolo 1, comma 384 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*

1. All'articolo 1, comma 384, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Con l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le» sono sostituite dalle seguenti «A seguito delle» e le parole: «dei medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 381 a 383».

Art. 8.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Se i titoli di una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia sono già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano e su quelli di altri Stati comunitari alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vi sono stati ammessi contemporaneamente, la Consob e le autorità di vigilanza di tali Stati convengono a quale tra di loro competa la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane da tale data. In mancanza di una decisione delle autorità di vigilanza entro detto termine, la società emittente determina quale sia l'autorità competente il primo giorno della negoziazione successivo alla scadenza del termine. Si applica l'articolo 101-*ter*, comma 2, lettera *b)*, ultima parte, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 104-*bis*, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto, si applicano ai patti parasociali conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle offerte pubbliche comunicate alla Consob o per le quali l'obbligo di promozione sia sorto dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. I regolamenti e le disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, attualmente vigenti e corrispondenti per materia, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere *c)* e *d)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste.

7. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 5, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, e sino all'entrata in vigore delle relative norme di attuazione il possessore dei titoli può esigere il corrispettivo in contanti in misura integrale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note al decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e all'art. 1 della legge 20 giugno 2007, n. 77.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* L 142 del 30 aprile 2004.

— Il testo dell'art. 1 e dell'allegato *B* della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1. *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.

5-*bis*. (Abrogato).

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni».

«ALLEGATO B

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze $\beta$-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».

— La legge n. 77 del 20 giugno 2007 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2007.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

*Nota all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

*a)* "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

*b)* "testo unico bancario" (testo unico bancario): il decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

*c)* "CONSOB": la commissione nazionale per le società e la borsa;

*d)* "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

*e)* "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

*f)* "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

*g)* "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

*h)* "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

*i)* "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

*j)* "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;

*k)* "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

*l)* "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

*m)* "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

*n)* "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

*o)* "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

*o-bis)* "società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

*p)* "società promotrice": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 1);

*q)* "gestore": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 2);

*r)* "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

*s)* "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;

*t)* "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

*u)* "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

*v)* "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti *e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1, lettere b)e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;*

*w)* "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

*w-bis)* "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

*w-ter)* "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.

*w-quater)* "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":

1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

3) gli emittenti i valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea.

1-*bis*. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

*a)* le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

*b)* obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

*c)* qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

*d)* qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

1-*ter*. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.

2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

*a)* valori mobiliari;

*b)* strumenti del mercato monetario;

*c)* quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

*d)* contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

*e)* contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap"", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

*f)* contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

*g)* contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future»), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera *f)* che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

*h)* strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

*i)* contratti finanziari differenziali;

*j)* contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:

*a)* gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera *g)*, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;

*b)* gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera *j)*, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.

3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-*bis*, lettera *d)*.

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

*a)* negoziazione per conto proprio;

*b)* esecuzione di ordini per conto dei clienti;

*c)* sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

*c-bis)* collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

*d)* gestione di portafogli;

*e)* ricezione e trasmissione di ordini;

*f)* consulenza in materia di investimenti;

*g)* gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

5-*bis*. Per "negoziazione per conto proprio» si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di market maker.

5-*ter*. Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

5-*quater*. Per "market maker" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

5-*quinquies*. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.

5-*sexies*. Il servizio di cui al comma 5, lettera *e)*, comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

5-*septies*. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

5-*octies*. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

6. Per "servizi accessori" si intendono:

*a)* la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;

*b)* la locazione di cassette di sicurezza;

*c)* la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

*d)* la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

*e)* i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

*f)* la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;

*g)* l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

*g-bis)* le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

6-*bis*. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile.

6-*ter*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

6-*quater*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.».

«Art. 4 *(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)*. — 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

2-*bis*. Ai fini indicati al comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza.

2-*ter*. La CONSOB è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La CONSOB interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla CONSOB.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

*a)* con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

*b)* con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

*c)* con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;

*d)* con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.

5-*bis*. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)*, possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, *nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati*. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.».

*Nota all'art. 2:*

— Si riporta il testo degli articoli 103 e 104 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificati dal presente decreto:

«Art. 103. *(Svolgimento dell'offerta)*. — 1. L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.

*2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'art. 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta.*

*3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza.*

*3-bis. Il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato è allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione.*

*4. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:*

*a) il contenuto del documento d'offerta nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;*

*b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;*

*c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;*

*d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;*

*e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;*

*f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione.*

5. *(Abrogato)*.».

*«Art. 104* (Difese). — *1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.*

1-*bis*. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente.

*1-*ter. *L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.*

2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro *della* giustizia, sentita la CONSOB.».

*Nota all'art. 3:*

— Si riporta il testo degli articoli 105, 107, 110 e 111 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificati dal presente decreto:

«Art. 105 *(Disposizioni generali).* — 1. *Salvo quanto previsto dall'art. 101-*ter*, commi 4 e 5, le disposizioni* della presente sezione si applicano alle società italiane *con titoli ammessi alla negoziazione* in mercati regolamentati italiani.

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, *dei titoli emessi da una società di cui al comma 1* che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.

3. La CONSOB può con regolamento includere *nella partecipazione categorie di titoli* che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. *La CONSOB determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto.».*

«Art. 107 *(Offerta pubblica di acquisto preventiva).* — 1. Oltre che nei casi indicati nell'art. 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento *dei titoli di ciascuna categoria*, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

*a)* l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei rapporti indicati *nell'art. 101-bis, comma 4,* non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall'art. 102, comma 1, né durante l'offerta;

*b)* l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti *possessori di titoli* che possiedano la maggioranza *dei titoli stessi*, escluse dal computo *i titoli detenuti*, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera *b)*, dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati *nell'art. 101-bis, comma 4;*

*c)* la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)*.

2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera *b)*, anche i soci che non vi aderiscono.

3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'art. 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:

*a)* l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'art. 109, comma 1, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;

*b)* la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.».

«Art. 110 *(Inadempimento degli obblighi).* — 1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e *i titoli* eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere *alienati* entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il temine indicato nell'art. 14, comma 6.

*1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 192, comma 1, la CONSOB, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.*

1-ter. *L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1.».*

«Art. 111 *(Diritto di acquisto).* — *1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.*

*2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'art. 108, commi 3, 4 e 5.*

3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.».

*Nota all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto:

«Art. 122 *(Patti parasociali)*. — 1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:

*a)* comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;

*b)* pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;

*c)* depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il temine indicato nell'art. 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

*a)* che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

*b)* che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

*c)* che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera *b)*;

*d)* aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

*d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.*

5-*bis*. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-*bis* e 2341-*ter* del codice civile.».

*Nota all'art. 5:*

— Si riporta il testo degli articoli 173 e 192 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificati, dal presente decreto:

«Art. 173 *(Omessa alienazione di partecipazioni)*. — 1. Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa *da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.*».

«Art. 192 *(Offerte pubbliche di acquisto o di scambio)*. — 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni *dell'art. 102, commi 1, 3 e 6*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria *di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa*.

2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:

*a)* non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi *dell'art. 102, comma 4*, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati *a norma dell'art. 102, comma 1, e dell'art. 103, comma 4*;

*b)* esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'art. 110;

*b-2-bis) viola l'obbligo di cui all'art. 110, comma 1-bis.*

*3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila.».*

*Nota all'art. 6:*

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332. (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1994, n. 126 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994, n. 474 (*Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1994, n. 177), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Altre clausole statutarie)*. — 1. Le società operanti nei settori di cui all'art. 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'art. 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.

2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto *a condizione che l'offerente venga a detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno pari al settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza*.».

*Nota all'art. 7:*

— Si riporta il testo del comma 384, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:

«384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. *A seguito delle* modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi *dei commi da 381 a 383* cessa di avere effetto l'art. 3 dei decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.».

**07G0245**

# DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2007.

**Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.** (Ordinanza n. 3633).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;

Considerato che la situazione emergenziale in atto nella città di Messina, relativa al traffico ed alla mobilità, presenta peculiarità tali da condizionare negativamente la qualità della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti;

Considerato, altresì, che alcuni quartieri popolari ad alta densità abitativa del comune di Messina oltre ad essere caratterizzati da un'alta vulnerabilità sismica insistono in aree strategiche per la mobilità urbana, con conseguenti possibili ripercussioni sull'efficacia di soccorsi in caso di emergenza;

Considerato, inoltre, che la situazione di pregiudizio per i cittadini è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;

Considerato, altresì, che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati, in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici «fattori di rischio», connessi alla situazione del traffico cittadino, e che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza, che consenta un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio del comune di Messina;

Viste le note del comune di Messina del 31 luglio e del 1° agosto 2006;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2007;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità suscettibili di compromettere la qualità della vita della collettività interessata, il prefetto di Messina è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi di due soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento per materia o progetti determinati, sulla base delle sue direttive di volta in volta impartite, provvede:

*a)* all'individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilità, del controllo della sosta e per il miglioramento della circolazione stradale, in particolare disponendo:

*a*1) per la realizzazione del piano urbano parcheggi del comune di Messina, di aree pedonali, di piste ciclo-pedonali, di strade e di corsie riservate al trasporto pubblico e di zone a traffico limitato;

*a*2) per l'installazione di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilità, anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate alla identificazione dei veicoli per l'applicazione delle sanzioni amministrative, in deroga all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250;

*a*3) per il potenziamento dell'efficacia operativa del Corpo di Polizia municipale, stabilendo le misure organizzative ed impartendo le necessarie direttive operative indispensabili ad assicurarne l'ottimale utilizzazione ai fini della regolazione del traffico e della mobilità, anche in deroga agli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, agli articoli 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 13 della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 1 e attivando contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e limitatamente al personale del Corpo di Polizia municipale all'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo di duecento unità anche ricorrendo all'utilizzo delle graduatorie di concorso oltre i limiti di vigenza temporale per esse previsti;

*a*4) per il compimento delle attività conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, i cui termini sono comunque ridotti alla metà;

*b)* all'attuazione degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie specificamente rivolti ai nodi di interscambio facilmente accessibili dalle reti viarie in corrispondenza delle linee di trasporto pubblico;

*c)* al potenziamento del trasporto pubblico locale, mediante l'esecuzione, in termini di somma urgenza di opere integrative o complementari alle linee del trasporto rapido di massa già attive o in corso di realizzazione, attraverso l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale e realizzando infrastrutture e dotazioni logistiche finalizzate al potenziamento del trasporto pubblico locale;

*d)* alla predisposizione e attuazione di tutte le iniziative per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, attraverso l'espropriazione di immobili, la demolizione di manufatti, l'affitto, l'acquisto o costruzione di alloggi finalizzati al trasferimento dei nuclei familiari interessati;

*e)* all'adeguamento della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'Approdo F.S. (molo Norimberga) attraverso via Don Blasco;

*f)* alla progettazione e realizzazione della metropolitana del mare - tratto Stazione Marittima - Torre Faro;

*g)* alla riqualificazione funzionale delle bretelle di collegamento alla tangenziale e dell'asse viario Tremestieri - piazza Castronuovo;

*h)* alla progettazione e realizzazione dei nodi di interscambio facilmente accessibili dalle reti viarie in corrispondenza dei terminali delle linee di trasporto pubblico;

*i)* alla progettazione e realizzazione della piattaforma logistica intermodale Tremestieri con annesso scalo Portuale;

*l)* alla realizzazione del raddoppio degli svincoli - Galleria di Giostra Annunziata - Collettore Nord e al completamento dei primi tre lotti;

*m)* alla previsione di parcheggi ordinari e scambiatori da utilizzare in emergenza come aree di ammassamento e di ricovero e/o progettazione di elisuperfici;

*n)* alla verifica e messa in sicurezza della viabilità principale posta ai margini o a copertura dei torrenti;

*o)* a promuovere la predisposizione, da parte dell'amministrazione competente, del piano comunale di emergenza con particolare riferimento al rischio sismico ed idrogeologico, al fine di rendere efficace il coordinamento e la gestione delle situazioni di emergenza garantendo, ove necessario, l'indispensabile supporto;

*p)* alla verifica dell'efficacia del piano comunale di emergenza attraverso un'esercitazione che coinvolgerà l'intero territorio della città di Messina, in occasione della ricorrenza del centenario del terremoto dell'anno 1908.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della Conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti della metà.

5. Il commissario delegato fornisce ogni opportuna direttiva per assicurare la sinergia operativa dei soggetti che provvedono alla realizzazione degli interventi nel territorio comunale allo scopo di contenere i disagi per la circolazione stradale.

6. Il commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale degli uffici della prefettura di Messina - ufficio territoriale del Governo.

2. Il commissario delegato può autorizzare il personale in servizio presso la prefettura di Messina - ufficio territoriale del Governo impiegato nelle attività connesse al superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, nel limite di trenta unità, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad

un massimo di 70 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennità di posizione in godimento, calcolata su base mensile.

3. Al commissario delegato, in ragione ai compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza, è riconosciuto un compenso mensile, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento, calcolato su base mensile.

4. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2, dell'art. 1 può essere corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità fino al 20% del trattamento economico in godimento, calcolato su base mensile.

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse previste nel bilancio del comune di Messina.

6. Il diritto alla percezione dei compensi previsti dal presente articolo cessa alla scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, provvede nel limite di 5.000.000 di euro, a valere sul Fondo della protezione civile, così come integrato dall'art. 7, comma 1 elenco n. 1 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

2. Il commissario delegato è, altresì, autorizzato ad utilizzare le somme che si renderanno disponibili, a seguito del riparto definito sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 2, commi 92 e 93, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. Al fine di porre in essere opere di sistemazione e di messa in sicurezza per la riduzione del rischio sismico e per promuovere iniziative finalizzate alla divulgazione della conoscenza del rischio sismico, il Dipartimento della protezione civile, provvede, nel limite di 500.000,00 euro, a valere sulle risorse di cui comma 1 del presente articolo.

4. Il commissario delegato dispone altresì delle risorse finanziarie, comunque assegnate al comune di Messina, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza.

5. Il commissario delegato, ai fini della realizzazione delle opere di completamento del porto di Tremestieri, dispone altresì dei fondi di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, assegnati all'Autorità portuale di Messina.

6. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità intestata al prefetto di Messina - commissario delegato.

Art. 4.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 16 e 19 e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 10 e 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 2, 3, 9 e 10 comma 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 26 febbraio 1992, n. 211, articoli 1, 3, 4 e 5 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12 commi 3, lettera *b)*, e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo n. 285/1992;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133-*bis* e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21 commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153 e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Ministero dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini;

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche ed integrazioni, articoli 34, 42, 48, 49, 50, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 215, 216, 217 e 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, comma 1, lettera *c)*, articoli 14, 20, 22, 24 e 25 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis* e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35, 36 e 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

contratto collettivo nazionale dei lavoratori degli enti locali relativo al quadriennio 2002/2005;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito nella regione Siciliana con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Al fine supportare il commissario delegato nell'espletamento delle attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi e della copertura finanziaria, è istituito, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un comitato istituzionale di controllo presieduto da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, e composto da cinque membri tra cui un magistrato della Corte dei conti, un membro da individuarsi tra un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato, un esperto designato dall'ufficio territoriale di Governo, e due esperti, in materia di traffico e di infrastrutture, designati rispettivamente dal presidente della regione e dal comune di Messina.

2. Ai membri della commissione di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 20% del trattamento economico in godimento, calcolato su base mensile, e, qualora non dipendenti pubblici, in misura pari al minor compenso spettante ai componenti dipendenti pubblici.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzati su base trimestrale e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Per l'espletamento delle funzioni di presidente del comitato per il rientro, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2007

*Il Presidente:* PRODI

**07A10515**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2007.

**Riconoscimento, alla sig.ra Blanco Cabana Marta Analia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Blanco Cabana Marta Analia, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai tini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10 e 19ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Blanco Cabana Marta Analia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 6 maggio 2005 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina», Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Blanco Cabana Marta Analia, nata a Buenos Aires (Argentina) l'8 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Blanco Cabana Marta Analia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

*Il direttore generale:* LEONARDI

**07A10436**

DECRETO 9 novembre 2007.

**Riconoscimento, al sig. Rovaretti Leandro Nicolás, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Rovaretti Leandro Nicolás, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di mèdico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo,

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10 e 19 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Rovaretti Leandro Nicolás è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 24 aprile 2003 dalla «Universidad Catolica de Cordoba - Facultad de Medicina» (República Argentina) al sig. Rovaretti Leandro Nicolás nato a Córdoba (Argentina) l'11 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Rovaretti Leandro Nicolás è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

*Il direttore generale:* LEONARDI

**07A10437**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 novembre 2007.

**Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Napoli.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Napoli, costituito con decreto direttoriale n. 10/99 del 3 maggio 1999;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970, contenente le direttive per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. ed i criteri per quanto attiene al rapporto proporzionale e alla ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e della assistenza sociale - Div. III n. 31/89 prot. n. 2/3PS/95838 del 14 aprile 1989, recante le istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della legge n. 89/1989;

Considerato che la selezione da operare per l'individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative alle quali chiedere le designazioni ai fini delle nomine è da porre in relazione al numero dei membri previsto dall'art. 44 della legge n. 89/1989 citata;

Rilevato che dai dati acquisiti da questa direzione si può desumere — per l'importanza e il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia e per la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate — il prevalere, in particolare quale riferimento per la ripartizione dei membri da assegnare settorialmente alle associazioni dei lavoratori dipendenti e a quelle dei datori di lavoro, dei settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio, rispetto ai restanti settori indicati nell'art. 49 della legge n. 88/1989;

Tenuto conto che le associazioni più rappresentative dell'artigianato e dei coltivatori diretti sono rappresentate nel comitato provinciale I.N.P.S., quali espressioni delle categorie dei lavoratori autonomi;

Considerato, inoltre, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato, ancora, che a tal fine sono state interessate le seguenti associazioni sindacali:

1) Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) camera del lavoro territoriale di Napoli;

2) Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) unione sindacale territoriale di Napoli;

3) Unione italiana del lavoro (UIL) camera sindacale territoriale di Napoli;

4) Unione generale del lavoro (UGL);

5) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) unione provinciale di Napoli;

6) Confederazione nazionale sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

7) Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA) unione provinciale di Napoli;

8) Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura) unione provinciale degli agricoltori di Napoli;

9) Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti) federazione provinciale di Napoli;

10) Confederazione italiana agricoltori della provincia di Napoli (C.I.A.);

11) Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato) della provincia di Napoli;

12) Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI) associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli;

13) Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli (C.N.A.);

14) Confederazione autonoma sindacati artigiani (Casartigiani) associazione artigiani della provincia di Napoli;

15) Associazione degli industriali della provincia di Napoli;

16) Associazione piccole industrie della provincia di Napoli (A.P.I.);

17) Confcommercio (ASCOM) associazione generale del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Napoli;

18) Confederazione italiana esercenti attività commerciale e turistiche (Confesercenti) associazione provinciale di Napoli;

Considerato, altresì, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva, criteri di valutazione;

Ritenuto che la formulazione di tale giudizio, sul piano provinciale, debba scaturire dalla valutazione dei sottoelencati criteri:

*a)* consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

*b)* ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero delle sedi operanti nei comuni della provincia e nel numero dei responsabili);

*c)* partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi integrativi di lavoro;

*d)* partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

*e)* partecipazione ad organismi collegiali presenti nella provincia di Napoli;

*f)* grado di presenza negli organismi di rappresentanza sindacale;

Ritenuto che ogni criterio deve essere ponderato sia singolarmente che unitamente a tutti gli altri e alla loro effettiva concorrenza;

Considerato che la composizione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Ritenuto che il grado di rappresentatività sia da desumere dalla consistenza dell'attività sindacale e/o associativa, con riguardo a ciascuno dei criteri su esposti;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato, in definitiva, che sulla base dei criteri e parametri esposti, certi ed obiettivi, dei dati acquisiti dall'ufficio sulla consistenza associativa, sulla diffusione territoriale, sulla contrattazione collettiva integrativa delle organizzazioni sindacali a livello provinciale, sulla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro, sulla partecipazione ad organismi collegiali e sul grado di presenza negli organismi di rappresentanza sindacale, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei componenti del ricostituendo comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Napoli le seguenti organizzazioni sindacali e/o associazioni datoriali provinciali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Unione generale lavoratori (UGL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda delegazione provinciale di Napoli (CIDA);

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Napoli aderente alla confindustria di Napoli;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori di Napoli;

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Napoli;

Confcommercio (ASCOM) associazione generale del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Napoli;

Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli;

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, relativo al regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro, in particolare il comma 2 dell'art. 9, integrativo dell'art. 44, comma 1, *sub* 4), 5) e 6) della legge n. 88/1989 che prevede quali membri di diritto:

il dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Napoli, il comitato provinciale di cui al primo comma - dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

*a)* per la C.G.I.L.:

1) Mogavero Giuseppe, nato a Pontecagnano il 2 dicembre 1947;

2) Petricciuolo Luigi, nato a Napoli il 2 maggio 1945;

3) Santacroce Rosalia, nata a Santa Maria Capuavetere il 27 febbraio 1944;

4) Velardi Salvatore, nato a Napoli il 1° gennaio 1954;

*b)* per la C.I.S.L.:

1) Di Matteo Esilio, nato a Sant'Antimo il 2 marzo 1950;

2) Faticato Biagio, nato a Cardito il 21 settembre 1933;

3) Genio Giuseppe, nato a Saviano il 1° ottobre 1941;

*c)* per la U.I.L.:

1) Lombardo Ciro, nato a Napoli il 13 febbraio 1940;

2) Saggese Emilio, nato a San Giuseppe Vesuviano il 13 gennaio 1966;

*d)* per l'U.G.L.:

1) Esposito Gaetano, nato a Napoli il 5 ottobre 1939;

*e)* per la C.I.D.A.:

1) Cappitti Ariberto, nato a Taranto il 26 luglio 1923;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

*a)* per l'Associazione degli industriali di Napoli:

1) Porcelli Luigi, nato a Napoli il 1° gennaio 1947;

2) Volpe Giorgio, nato a Napoli il 2 gennaio 1954;

*b)* per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Unione agricoltori della provincia di Napoli:

1) Fiore Francesco, nato ad Aprigliano il 27 maggio 1949;

rappresentanti dei lavoratori autonomi:

*a)* per i coltivatori diretti:

1) Bellone Fabrizio Armando, nato a Napoli il 9 dicembre 1967;

*b)* per la Confcommercio (ASCOM):

1) Fiola Ciro, nato a Napoli il 16 novembre 1954;

*c)* per la CLAAI (associazione dell'artigianato):

1) Leperino Sergio, nato a Bacoli il 16 dicembre 1953;

membri di diritto:

1) il dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro di Napoli;

2) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Napoli;

3) il dirigente della sede provinciale di Napoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composta, oltre che dai membri di diritto del precedente art. 1, dai signori:

1) Bellone Fabrizio Armando, in qualità di presidente ed in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

2) Cannavale Giuseppe, nato a Vico Equense l'11 febbraio 1943, in rappresentanza coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

3) Imparato Cristofaro, nato a Ercolano il 5 maggio 1933, in rappresentanza della Unione agricoltori della provincia di Napoli;

4) Gaudino Pasquale, nato a Cercola il 7 maggio 1963, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori - Associazione provinciale di Napoli;

5) Monda Giuseppe, nato a Marigliano il 29 ottobre 1951, in rappresentanza Confederazione italiana agricoltori - Associazione provinciale di provinciale di Napoli.

Art. 3.

La seconda commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composta, oltre che dai membri di diritto di cui al precedente art. 1, dai signori:

1) Leperino Sergio, in qualità di presidente ed in rappresentanza degli artigiani;

2) Oliviero Giuseppe, nato a Napoli il 17 agosto 1964, in rappresentanza Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Napoli;

3) Luongo Fabrizio, nato a Napoli il 20 maggio 1971, in rappresentanza della Confederazione autonoma sindacati artigiani;

4) Rezzuto Luciano, nato a Napoli il 30 dicembre 1962, in rappresentanza della Confartigianato - Area metropolitana di Napoli e provincia;

5) Soprano Angelo, nato a Napoli il 7 gennaio 1943 in rappresentanza dell'Associazione piccole e medie industrie di Napoli e provincia.

Art. 4.

La terza Commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composta, oltre che dai membri di diritto di cui al precedente art. 1, dai signori:

1) Fiola Ciro, in qualità di presidente ed in rappresentanza dell'Associazione generale del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Napoli (ASCOM);

2) Fierro Nicola, nato a Napoli il 24 maggio 1956, in rappresentanza dell'Associazione generale del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Napoli (ASCOM);

3) Molfini Elio, nato a Napoli il 21 gennaio 1944, in rappresentanza dell'Associazione generale del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Napoli (ASCOM);

4) Mallardo Maria Michela, nata a Napoli il 24 luglio 1977, in rappresentanza della Confesercenti - federazione provinciale di Napoli;

5) Magliacano Giuseppe, nato a Pontecagnano Faiano il 16 settembre 1936 in rappresentanza della Confesercenti - federazione provinciale di Napoli.

Art. 5.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di insediamento.

Il dirigente della sede I.N.P.S. di Napoli è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 6.

Il presente decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale della Campania, entro i termini e con le modalità previste dalla legge, da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 novembre 2007

*Il direttore provinciale:* TRINCHELLA

**07A10471**

DECRETO 20 novembre 2007.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle società: Tecnosistemi; Tecno Field Services; Tecnosistemi Facility Management; Eudosia; Tecno Safety Systems.** (Decreto n. 42149).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti gli accordi intervenuti, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto il decreto n. 41581 del 13 luglio 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 433 dipendenti delle aziende del Gruppo Tecnosistemi;

Viste le istanze presentate in data 20 settembre 2007 dalle aziende individuate dai predetti accordi, con le quali viene richiesta la concessione del predetto trattamento fino al 31 maggio 2007 in favore di 170 dipendenti collocati in mobilità lunga in data 31 maggio 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1189, legge n. 296/2006 e del decreto del 2 maggio 2007 del Ministero del lavoro;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, fino al 31 maggio 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 maggio 2007 al 31 maggio 2007 è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di 30 dipendenti della società Tecnosistemi S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 46.893,00.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 2007 al 31 maggio 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di 134 dipendenti della società Tecno Field Services S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 209.455,40.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 maggio 2007 al 31 maggio 2007 è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di 4 dipendenti della società Tecnosistemi Facility Management S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 6.252,40.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 maggio 2007 al 31 maggio 2007 è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di un dipendente della società Eudosia S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.563,10.

Pagamento diretto: si.

Art. 5.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 maggio 2007 al 31 maggio 2007 è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di un dipendente della società Tecno Safety Systems S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 1.563,10.

Pagamento diretto si.

Art. 6.

L'onere complessivo pari ad € 265.727,00 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 6 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro ai Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

**07A10464**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 ottobre 2007.

**Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2202/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, ed in particolare l'art. 52, punto 8, con il quale è stato modificato l'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e l'allegato II, recante integrazione dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, concernente definizione ed elenco dei prodotti agricoli;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai produttori di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai un aiuto ai sensi del Titolo III del regolamento medesimo, prevedendo altresì la possibilità di rinviare fino al 31 dicembre 2010 ogni decisione in tal senso;

Considerato che, ad eccezione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996 e del regolamento (CE) n. 2202/1996, le produzioni ortofrutticole, le patate da consumo ed i vivai non sono attualmente oggetto di aiuti diretti, e che pertanto non sussiste l'esigenza di assicurare, nel quadro del nuovo regime, continuità al sostegno destinato alle imprese;

Considerato, pertanto, che appare preferibile rinviare fino al 31 dicembre 2010 ogni decisione in merito alla assegnazione di un aiuto ai sensi del Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, anche al fine di verificare le condizioni di mercato che si determineranno nei prossimi anni;

Considerato che tale soluzione non è tuttavia opportuna per le colture di agrumi, nonché di pere, pesche, prugne e pomodoro destinati alla trasformazione, in relazione alle quali appare necessario dare continuità al sostegno finora erogato ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2201/1996 e n. 2202/1996, disponendo, con separati provvedimenti, l'attribuzione di un aiuto ai sensi del Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Considerato che la sopraindicata modifica dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 rimuove il divieto di coltivare prodotti ortofrutticoli, patate da consumo e vivai, sulle superfici dichiarate ai fini del pagamento unico, ma consente agli Stati membri di rinviare fino al 31 dicembre 2010 l'efficacia di tale misura;

Considerato che la rimozione del predetto divieto di coltivazione potrebbe provocare una crescita eccessiva del volume della produzione e dell'offerta delle patate da consumo, dei vivai e della frutta, ad eccezione degli agrumi, con gravi conseguenze per gli equilibri di mercato e per i redditi dei produttori;

Considerato, pertanto, che appare preferibile, a tutela del reddito dei predetti produttori, mantenere in vigore il divieto sopraindicato per la frutta, ad eccezione degli agrumi, per le patate da consumo e per i vivai fino al 31 dicembre 2010, in modo da consentire ai produttori di prepararsi al cambiamento del quadro produttivo;

Considerato che la normativa comunitaria impone agli Stati membri di assumere entro il 1° novembre 2007 le eventuali decisioni in deroga al disposto dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista al 2° sottoparagrafo dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, rinviando al 31 dicembre 2010 la rimozione del divieto di coltivare, sulle superfici dichiarate ai fini del pagamento unico, la frutta, le patate da consumo ed i vivai;

Ritenuta l'opportunità di escludere, fino al 31 dicembre 2010, dal calcolo dell'importo di riferimento di cui al Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pro-

dotti ortofrutticoli, le patate da consumo ed i vivai, con la eccezione degli agrumi nonché delle pere, pesche, prugne e pomodoro destinati alla trasformazione;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007.

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

Ai fini del presente decreto si intende per:

«ortofrutticoli»: i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/1996 e all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/1996;

«patate da consumo»: le patate del codice NC 0701 diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali è concesso l'aiuto di cui all'art. 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

«agrumi»: i prodotti di cui al codice NC 0805;

«pomodoro, pere, pesche e prugne destinati alla trasformazione»: i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2201/1996;

«vivai» le coltivazioni di cui all'allegato I, lettera G/5 del regolamento (CE) n. 1444/2002.

Art. 2.

*Uso agricolo del suolo*

In applicazione del disposto dell'art. 51, 2º sottoparagrafo del regolamento (CE) n. 1782/2003, per gli anni dal 2008 al 2010, le superfici dichiarate al regime di pagamento unico ai sensi dell'art. 44, paragrafo 3, del regolamento medesimo non possono essere utilizzate per la produzione di patate da consumo, di vivai e di frutta in coltura permanente, ad eccezione degli agrumi.

Art. 3.

*Pagamento unico*

Nel periodo di cui all'art. 2, sono esclusi dal calcolo dell'importo di riferimento di cui al Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 le patate da consumo, i vivai ed i prodotti ortofrutticoli, con la eccezione degli agrumi, nonché delle pere, pesche, prugne e pomodoro destinati alla trasformazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 198*

**07A10496**

DECRETO 22 ottobre 2007.

**Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-*ter*, con l'art. 110-*unvicies*, con l'art. 110-*duovicies,* nonché con l'allegato VII, lettera M;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del quale è stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla produzione di pere e pesche destinate alla trasformazione;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 e all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalità di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Considerato che l'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di decidere, entro il 1° novembre 2007, di adottare un regime transitorio di durata non superiore a cinque anni, nel corso del quale possono essere concessi specifici aiuti per ettaro di superficie coltivata con pere e pesche oggetto di un contratto di trasformazione;

Considerato che, ove venga decisa l'adozione del regime di aiuto di cui al richiamato art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro è tenuto a corrispondere l'aiuto medesimo utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare non superiore al 100% della componente frutta del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre per il 2011 e 2012 detto importo non può superare il 75% della medesima componente;

Considerato che, in caso di mancato esercizio della facoltà prevista dall'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, i fondi soprarichiamati restano a disposizione dello Stato membro per l'assegnazione di aiuti ai produttori agricoli, secondo le regole di cui al Titolo III dello stesso regolamento (CE) n. 1782/2003;

Considerato che per le pere e pesche consegnate per la trasformazione appare auspicabile realizzare un passaggio graduale dal regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996 ad un sostegno non più collegato alla produzione, in modo da salvaguardare l'equilibrio del mercato della filiera interessata tenuto anche conto che l'Italia svolge un ruolo primario nella produzione comunitaria di frutta allo sciroppo e che l'aiuto erogato fino alla campagna 2007/2008 ha consentito di consolidare la competitività delle imprese nazionali;

Ritenuto pertanto di applicare, per le pere e pesche consegnate per la trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni, un aiuto per ettaro globalmente pari al 100% della componente del massimale nazionale;

Considerato che l'art. 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di limitare la concessione dell'aiuto previsto dall'art. 68-*ter* del regolamento medesimo ai soli produttori associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta, confermando in tal modo il vincolo già previsto nel regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996;

Considerato che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli e presenta uno specifico rilievo ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli consegnati per la trasformazione;

Ritenuto pertanto di limitare l'erogazione dell'aiuto previsto dall'art. 68-*ter* ai soli produttori associati ad una organizzazione di produttori;

Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai produttori di ortofrutticoli un aiuto ai sensi del Titolo III del regolamento medesimo;

Considerato che per i produttori di pere e pesche destinate alla trasformazione l'attribuzione di tale aiuto appare opportuna, anche al fine di assicurare continuità al sostegno alle imprese dopo il termine dell'aiuto erogato ai sensi dell'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Ritenuto pertanto di attribuire, in virtù dell'allegato VII, lettera M del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai produttori di pere e pesche destinate alla trasformazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 un diritto all'aiuto nel quadro del regime di pagamento unico, calcolato sulla base dei quantitativi ammessi all'aiuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/96 in un periodo comprendente le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, che appare rappresentativo della realtà produttiva esistente;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assumere entro il 1° novembre 2007 le decisioni rimesse agli Stati membri per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

REGIME TRANSITORIO

Art. 1.

*Pagamenti transitori*

1. Per la produzione degli anni 2008, 2009, 2010, è corrisposto ai sensi dell'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, un aiuto per ettaro ai produttori di pere e pesche consegnate per la trasformazione, limitatamente alle varietà già ammissibili all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996.

2. In applicazione delle disposizioni dell'art. 68-*ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è trattenuto fino al 31 dicembre 2010 un importo di 8,567 milioni di euro; il predetto importo è imputabile per 7,567 milioni di euro alle pere e per 1,00 milioni di euro alle pesche.

3. L'importo di cui al comma 2 è riservato all'aiuto previsto al comma 1 per i produttori di pere e pesche consegnate per la trasformazione, in base alle condizioni previste nel capitolo 10-*octies* del titolo IV del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Art. 2.

*Fissazione dell'importo dell'aiuto*

Con decreto ministeriale sono fissati gli importi di aiuto per ettaro per le superfici ammissibili nel rispetto delle condizioni previste nel capitolo 10-*octies* del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; l'aiuto è corrisposto ai produttori di pere e pesche consegnate per la trasformazione, associati ad una

organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento.

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Art. 3.

*Ammissibilità e periodo rappresentativo*

Ai produttori di pere e pesche destinate alla trasformazione è attribuito, con effetto dal 1° gennaio 2011, un titolo all'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, lettera *a)* e dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, calcolato sulla base di un periodo rappresentativo che comprende le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

Art. 4.

*Circostanze eccezionali*

La fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, sono comunicate, da parte di coloro i quali hanno prodotto pere e pesche destinate alla trasformazione, all'AGEA entro il 31 ottobre 2008.

Art. 5.

*Calcolo dei titoli all'aiuto*

1. L'importo di riferimento agli agricoltori è calcolato sulla base della media della produzione di pere e di pesche destinate alla trasformazione ammessa a premio per ciascun produttore, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996, durante il periodo rappresentativo di cui all'art. 3.

2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro i massimali di 7,567 milioni di euro di pere e pesche e di 1,00 milioni di euro per le pesche.

3. Il numero di ettari ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è calcolato in base alla media delle superfici utilizzate per produrre pesche e pere destinate alla trasformazione ai sensi del regolamento (CE) 2201/1996 durante il periodo stabilito all'art. 3.

Art. 6.

*Prima assegnazione dei titoli all'aiuto*

1. Ai fini della procedura prevista all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, entro il 15 maggio 2008 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori la scheda per la verifica aziendale.

2. I titoli decorrono dal 1° gennaio 2011.

Art. 7.

*Modalità attuative*

Le disposizioni attuative del presente decreto ministeriale sono adottate, relativamente al regime di pagamento unico, dall'Agea con propri provvedimenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 192*

**07A10497**

DECRETO 22 ottobre 2007.

**Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-*ter*, con l'art. 110-*unvicies*, con l'art. 110-*duovicies*, nonché con l'allegato VII, lettera *M*;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del quale è stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla produzione di prugne destinate alla trasformazione;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/93 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 e all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalità di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Considerato che l'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di decidere, entro il 1° novembre 2007, di adottare un regime transitorio di durata non superiore a cinque anni, nel corso del quale possono essere concessi specifici aiuti per ettaro di superficie coltivata con prugne oggetto di un contratto di trasformazione;

Considerato che, ove venga decisa l'adozione del regime di aiuto di cui al richiamato art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro è tenuto a corrispondere l'aiuto medesimo utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare non superiore al 100% della componente frutta del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre per il 2011 e 2012 detto importo non può superare il 75% della medesima componente;

Considerato che, in caso di mancato esercizio della facoltà prevista dall'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, i fondi soprarichiamati restano a disposizione dello Stato membro per l'assegnazione di aiuti ai produttori agricoli, secondo le regole di cui al titolo III dello stesso regolamento (CE) n. 1782/2003;

Considerato che per le prugne consegnate per la trasformazione appare auspicabile realizzare un passaggio graduale dal regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996 ad un sostegno non più collegato alla produzione, in modo da salvaguardare l'equilibrio del mercato della filiera interessata;

Ritenuto pertanto di applicare, per le prugne consegnate per la trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni, fino al 31 dicembre 2010, un aiuto per ettaro globalmente pari al 100% della componente del massimale nazionale e per il 2011 e 2012 un aiuto per ettaro globalmente pari al 75% della componente del medesimo massimale nazionale;

Considerato che l'art. 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di limitare la concessione dell'aiuto previsto dall'art. 68-*ter* del regolamento medesimo ai soli produttori associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta, confermando in tal modo il vincolo già previsto nel regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996;

Considerato che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli e presenta uno specifico rilievo ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli consegnati per la trasformazione;

Ritenuto pertanto di limitare l'erogazione dell'aiuto previsto dall'art. 68-*ter* ai soli produttori associati ad una organizzazione di produttori;

Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai produttori di ortofrutticoli un aiuto ai sensi del titolo III del regolamento medesimo;

Considerato che per i produttori di prugne destinate alla trasformazione l'attribuzione di tale aiuto appare opportuna, anche al fine di assicurare continuità al sostegno alle imprese successivamente all'aiuto erogato ai sensi dell'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Ritenuto pertanto di attribuire, in virtù dell'allegato VII, lettera *M* del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai produttori di prugne destinate alla trasformazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 un diritto all'aiuto nel quadro del regime di pagamento unico, calcolato sulla base delle superfici coltivate a prugne nel quadro della applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996 in un periodo rappresentativo comprendente le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 e nei limiti globalmente pari al 25% della componente del massimale nazionale per il 2011 e 2012 e del 100% a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assumere entro il 1° novembre 2007 le decisioni rimesse agli Stati membri per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007.

Decreta:

REGIME TRANSITORIO

Art. 1.

*Pagamenti transitori*

1. Per la produzione degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 è corrisposto un aiuto per ettaro ai produttori di prugne d'Ente destinate alla trasformazione di cui al codice NC ex 08132000, ai sensi dell'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. In applicazione delle disposizioni dell'art. 68-*ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è trattenuto fino al 31 dicembre 2010 un importo di 1,133 milioni di euro, pari al 100% della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del medesimo regolamento, corrispondente alle prugne d'Ente consegnate per la trasformazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996, e per gli anni 2011 e 2012 un importo di 0,850 milioni di euro, pari al 75% della medesima componente del massimale nazionale.

3. L'importo di cui al comma 2 è riservato all'aiuto previsto al comma 1 per i produttori di prugne d'ente consegnate per la trasformazione, in base alle condizioni previste nel capitolo 10-*octies* del titolo IV del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

Art. 2.

*Fissazione dell'importo dell'aiuto*

Con decreto ministeriale sono fissati gli importi di aiuto per ettaro per le superfici ammissibili nel rispetto delle condizioni previste nel capitolo 10-*octies* del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; l'aiuto è corrisposto ai produttori di prugne d'Ente consegnate per la trasformazione, associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento.

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Art. 3.

*Ammissibilità e periodo rappresentativo*

Ai produttori di prugne destinate alla trasformazione è attribuito, con effetto dal 1° gennaio 2011, un titolo all'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, lettera *a)* e dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, calcolato sulla base di un periodo rappresentativo che comprende le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

Art. 4.

*Circostanze eccezionali*

La fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, sono comunicate all'AGEA entro il 31 ottobre 2008.

Art. 5.

*Calcolo dei titoli all'aiuto*

1. L'importo di riferimento per ogni agricoltore è calcolato sulla base delle superfici utilizzate per la coltivazione di prugne destinate alla trasformazione, nel quadro del regime di cui al regolamento (CE) n. 2201/1996, durante il periodo rappresentativo di cui all'art. 3, e nei limiti dei massimali di cui al paragrafo 2.

2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro i massimali di 0,283 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di 1,133 milioni di euro, pari al 100% della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Il numero di ettari ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è calcolato in base alla media delle superfici utilizzate per produrre prugne destinate alla trasformazione durante il periodo stabilito all'art. 3.

Art. 6.

*Prima assegnazione dei titoli all'aiuto*

1. Ai fini della procedura prevista all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, entro il 15 maggio 2008 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori la scheda per la verifica aziendale.

2. I titoli decorrono dal 1° gennaio 2011.

Art. 7.

*Modalità attuative*

Le disposizioni attuative del presente decreto ministeriale sono adottate, relativamente al regime di pagamento unico, dall'Agea con propri provvedimenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 190*

**07A10498**

DECRETO 22 ottobre 2007.

**Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-*ter*, con l'art. 110-*unvicies*, con l'art. 110-*duovicies*, nonché con l'allegato VII, lettera M;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del quale è stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla produzione di pomodoro da industria;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-*bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 e all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalità di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Considerato che l'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di decidere, entro il 1° novembre 2007, di adottare un regime transitorio di durata non superiore a quattro anni, nel corso del quale possono essere concessi specifici aiuti per ettaro di superficie coltivata con pomodoro da industria oggetto di un contratto di trasformazione;

Considerato che, ove venga decisa l'adozione del regime di aiuto di cui al richiamato art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro è tenuto a corrispondere l'aiuto medesimo utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'art. 41 del regolamento medesimo, per un ammontare non superiore al 50% della componente pomodoro del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Considerato che, in caso di mancato esercizio della facoltà prevista dall'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, i fondi soprarichiamati restano a disposizione dello Stato membro per l'assegnazione di aiuti ai produttori agricoli, secondo le regole di cui al titolo III dello stesso regolamento (CE) n. 1782/2003

Considerato che per il pomodoro consegnato per la trasformazione appare auspicabile realizzare un passaggio graduale dal regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 2201/1996 ad un sostegno non più collegato alla produzione, in modo da salvaguardare l'equilibrio di mercato della filiera interessata, tenuto anche conto che trattandosi di una coltura annuale gli agricoltori potrebbero essere indotti a non proseguire la produzione a seguito della cessazione dell'aiuto erogato fino alla campagna 2007/2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996, determinando in tal modo difficoltà di approvvigionamento per le imprese industriali e ponendone a rischio la competitività sul mercato internazionale, in un settore in cui l'industria nazionale presenta un rilievo mondiale;

Ritenuto pertanto di applicare, per il pomodoro consegnato per la trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni un aiuto per ettaro globalmente pari al 50% della componente del massimale nazionale;

Considerato che l'art. 110-*duovicies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di limitare la concessione dell'aiuto previsto dall'art. 68-*ter* del regolamento medesimo ai soli produttori associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta, confermando in tal modo il vincolo già previsto nel regime di aiuti di cui al regolamento (CE) n. 2201/1996;

Considerato che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli e presenta uno specifico rilievo ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;

Ritenuto pertanto di limitare l'erogazione dell'aiuto previsto dall'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 ai soli produttori associati ad una organizzazione di produttori;

Considerato che l'art. 33 e l'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono agli Stati membri di attribuire ai produttori di ortofrutticoli un aiuto ai sensi del titolo III del regolamento medesimo;

Considerato che per i produttori di pomodoro destinato alla trasformazione l'attribuzione di tale aiuto appare opportuna, anche al fine di assicurare continuità al sostegno alle imprese, integrando e successivamente sostituendo l'aiuto erogato ai sensi dell'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Ritenuto pertanto di dover attribuire, in virtù dell'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai produttori di pomodori destinati alla trasformazione un diritto all'aiuto nel quadro del regime di pagamento unico, calcolato sulla base degli aiuti percepiti ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996 in un periodo comprendente le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, che appare rappresentativo della realtà produttiva esistente;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assumere entro il 1º novembre 2007 le decisioni rimesse agli Stati membri per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007.

Decreta:

## Regime transitorio

### Art. 1.

*Pagamenti transitori*

1. Per la produzione degli anni 2008, 2009, 2010 è corrisposto un aiuto per ettaro ai produttori di pomodoro consegnato per la trasformazione, ai sensi dell'art. 68-*ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. In applicazione delle disposizioni dell'art. 68-*ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è trattenuto fino al 31 dicembre 2010 un importo di 91,98 milioni di euro, pari al 50% della componente del massimale nazionale di cui all'art. 41 del medesimo regolamento, corrispondente al pomodoro consegnato per la trasformazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996.

3. L'importo di cui al comma 2 è riservato all'aiuto previsto al comma 1 per i produttori di pomodori consegnati per la trasformazione, in base alle condizioni previste nel capitolo 10-*octies* del titolo IV del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

4. Prima della scadenza del primo anno di applicazione, tenuto conto dell'evoluzione del comparto e delle prospettive del mercato, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, verifica l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo al fine di apportare, con proprio decreto e previa intesa con la stessa Conferenza, gli eventuali perfezionamenti.

### Art. 2.

*Fissazione dell'importo dell'aiuto*

Con decreto ministeriale è fissato l'importo dell'aiuto per ettaro per le superfici ammissibili nel rispetto delle condizioni previste nel capitolo 10-*octies* del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; l'aiuto è corrisposto ai produttori di pomodoro consegnato per la trasformazione associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento.

## Regime di pagamento unico

### Art. 3.

*Ammissibilità e periodo rappresentativo*

Ai produttori di pomodoro destinato alla trasformazione è attribuito, con effetto dal 1º gennaio 2008, un titolo all'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, lettera *a)* e dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, calcolato sulla base di un periodo rappresentativo che comprende le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

### Art. 4.

*Circostanze eccezionali*

Le fattispecie e la relativa documentazione dei casi di forza maggiore o delle circostanze eccezionali, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, sono comunicate all'AGEA entro il 31 gennaio 2008.

### Art. 5.

*Calcolo dei titoli all'aiuto*

1. L'importo di riferimento da attribuire agli agricoltori, è calcolato sulla base della media della produzione di pomodoro destinato alla trasformazione ammessa a premio per ciascun produttore, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996, durante il periodo rappresentativo di cui all'art. 3.

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, il valore degli importi di riferimento, calcolati ai sensi del presente articolo, è ridotto della percentuale indicata nell'art. 1; a decorrere dal 1º gennaio 2011 tale riduzione cessa di applicarsi.

2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro un massimale di 183,967 milioni di euro.

3. Il numero di ettari ai sensi dell'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è calcolato in base alla media delle superfici utilizzate per produrre pomodoro destinato alla trasformazione ai sensi del regolamento (CE) 2201/1996 durante il periodo stabilito all'art. 3.

Art. 6.

*Prima assegnazione dei titoli all'aiuto*

1. Ai fini della procedura prevista all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, entro il 31 marzo 2008 gli organismi pagatori provvedono ad inviare agli agricoltori il modulo di domanda di cui all'art. 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Gli agricoltori per i quali si è proceduto al calcolo dei titoli provvisori di cui al precedente comma, presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto entro il 15 maggio 2008. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli definitivi è effettuato entro i termini previsti dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004.

Art. 7.

*Modalità attuative*

Le disposizioni attuative del presente decreto ministeriale, relativamente al regime di pagamento unico, sono adottate dall'Agea con propri provvedimenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 191*

**07A10499**

---

DECRETO 29 novembre 2007.

**Modifica del decreto 5 dicembre 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Vista la nota del 6 ottobre 2006, numero di protocollo 66006, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea il disciplinare di produzione modificato in accoglimento alle richieste avanzate dal Consorzio del Prosciutto di Parma;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste Consorzio del Prosciutto di Parma e trasmesso alla Comunità europea con nota del 6 ottobre 2006, numero di protocollo 66006;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 5 dicembre 2005 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 6 ottobre 2006, numero di protocollo 66006 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

**07A10453**

---

DECRETO 29 novembre 2007.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela limone di Sorrento IGP, con sede in contrada Sorrento (Napoli), via Montariello n. 6, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Vista la nota protocollo n. 19891 del 26 ottobre 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 27 novembre 2007, con il Consorzio di tutela limone di Sorrento IGP, con sede in contrada Sorrento (Napoli), via Montariello n. 6, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela limone di Sorrento IGP, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», secondo le modifiche richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» che recepisce le modifiche richieste da Consorzio di tutela limone di Sorrento IGP, con sede in contrada Sorrento (Napoli), via Montariello n. 6 e trasmesso con nota n. 19891 del 26 ottobre 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

**07A10454**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Arcobaleno 2002 - Società cooperativa sociale ONLUS», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Arcobaleno 2002 - Società cooperativa sociale ONLUS», con sede in Milano (codice fiscale 02713750129) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Nicola Cinelli, nato a Bologna il 9 gennaio 1966 con studio in San Donato Milanese (Milano), via Mattei n. 52, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro;* BERSANI

**07A10486**

---

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Bergamasca 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Caravaggio, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Bergamasca 2000 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caravaggio (Bergamo), (codice fiscale 02815240169) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Borrelli, nato a Cercola (Napoli) il 1° luglio 1968 con studio in Milano, via Monte Nero n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro;* BERSANI

**07A10487**

---

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Giornalai Regionali a r.l.», in Roma.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Cooperativa giornalai regionali a r.l.» costituita in data 23 aprile 1996 codice fiscale n. 05100681005, con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione il 19 marzo 1999 e che è stato nominato liquidatore il sig. Giuseppe De Rossi;

Vista la relazione ispettiva del 30 settembre 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, con studio in Lanciano (Chieti), Viale Marconi n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Giornalai Regionali a r.l.», con sede in Roma, in sostituzione del sig. Giuseppe De Rossi;

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10491**

---

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Corte Samuele Cooperativa sociale a r.l. - Cooperativa Sociale», in Legnago, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione ministeriale di mancata revisione in data 5 aprile 2007 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Corte Samuele Cooperativa Sociale a r.l. - Cooperativa sociale», con sede in Legnago (Verona) (codice fiscale 03237710235) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Ezio Framarin, nato a Gambellara (Vicenza) il 22 febbraio 1960, con studio in Vicenza, corso Palladio, n. 42 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10488**

---

DECRETO 27 novembre 2007.

**Integrazioni e modifiche al decreto 15 gennaio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; e in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, e in particolare l'art. 32, comma 1 ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007 (di seguito: decreto direttoriale 15 gennaio 2007);

Visti i decreti direttoriali 13 marzo 2007, 12 aprile 2007 e 3 settembre 2007 di integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 15 gennaio 2007, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2007, n. 95 del 24 aprile 2007 e n. 213 del 13 settembre 2007;

1. Vista l'istanza del 1° settembre 2006, con la quale la società SEI S.p.a. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esploditore denominato «Schaffler 861» prodotto dalla società VSV-Engineering di Vienna, Austria;

Considerato che dalle verifiche effettuate sull'esploditore in questione presso il laboratorio dell'ufficio sicurezza mineraria della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive;

Visto il versamento di 50,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla società SEI presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Brescia in data 18 ottobre 2007 per l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2007 dell'esploditore sopra descritto;

2. Vista l'istanza del 15 ottobre 2007 con la quale la società Vano Sud S.r.l. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive degli esplosivi da mina denominati «Geostak g 7.5 b» e «Geostak g 10 b» prodotti dalla medesima società nel proprio stabilimento di San Vittore del Lazio (Frosinone);

Visto che la società Vano Sud ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto che le prove effettuate dal suddetto organismo notificato e documentate dalla società Vano Sud sono valutate adeguate a verificare la conformità degli esplosivi in questione ai requisiti di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 21 aprile 1979, per la rispettiva sottoclasse di appartenenza;

Visto il versamento di 100,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla società Vano Sud presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Frosinone in data 12 novembre 2007 per l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2007 degli esplosivi sopra descritti;

3. Vista l'istanza ricevuta in data 23 ottobre 2007 con la quale la società Halliburton Italiana S.p.a. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 10 cariche cave di cui alla tabella 3 (che dispongono tutte di marchio CE), da impiegare nelle operazioni di messa in produzione di pozzi petroliferi in Italia;

Visto che la società Halliburton ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato inglese ENB all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Considerato che tale documentazione attesta la conformità dei prodotti esplodenti in questione ai requisiti previsti dal citato decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, per la rispettiva sottoclasse di appartenenza;

Visto il versamento di 500,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla società Halliburton presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Chieti in data 12 novembre 2007 per l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2007 dei prodotti di cui alla tabella 3;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 15 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

*Prodotti intestati alla SEI S.p.a.*

1. L'esploditore «Schaffler 861», prodotto dalla società VSV-Engineering di Vienna, Austria (cui è assegnato il codice: VSV) ed intestato alla società SEI S.p.a. (codice società: SEI), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. L'esploditore di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 3ª, classe E, sottoclasse a. Allo stesso è attribuito il seguente codice del Ministero dello sviluppo economico:

TABELLA 1

| Denominazione | Codice MAP | Produttore/Importatore Rappresentante autorizzato |
|---|---|---|
| Schaffler 861 | 3Ea 0031 | VSV (import. SEI) |

Art. 2.

*Prodotti intestati alla Vano Sud S.r.l.*

1. Gli esplosivi da mina «Geostak g 7.5 b» e «Geostak g 10 b», prodotti dalla società Vano Sud S.r.l. (codice società: VAS) nel proprio stabilimento di San Vittore del Lazio (Frosinone), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. Gli esplosivi di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 1ª, classe A, sottoclasse a. Agli stessi sono attribuiti i seguenti codici del Ministero dello sviluppo economico:

TABELLA 2

| Denominazione | Codice MAP | Produttore/Importatore Rappresentante autorizzato |
|---|---|---|
| Geostak g 7.5 b | 1Aa 2211 | VAS |
| Geostak g 10 b | 1Aa 2212 | VAS |

Art. 3.

*Prodotti intestati alla Halliburton Italiana S.p.a.*

1. I prodotti esplodenti di cui alla tabella 3, fabbricati dalla società Halliburton Energy Services, Jet Research Center - Alvarado, Texas, U.S.A. (codice società: HJT) ed intestati alla società Halliburton Italiana S.p.a. (codice società: HAL), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 1ª, classe A, sottoclasse a. Agli stessi sono attribuiti i seguenti codici del Ministero dello sviluppo economico:

TABELLA 3

| Denominazione | Codice MAP | Produttore/Importatore Rappresentante autorizzato |
|---|---|---|
| CHARGE TUBING PUNCH 1-9/16»HMX HEAVY WALL 100000139 | 1Aa 4353 | HJT (import. HAL) |
| CHARGE 2 INCH MILLENIUM HMX 101208224 | 1Aa 4354 | HJT (import. HAL) |
| CHARGE 3.38-IN 6 SPF MILLENIUM SDP HMX 101233819 | 1Aa 4355 | HJT (import. HAL) |
| CHG, 3.375 IN, HMX BH 100157017 | 1Aa 4356 | HJT (import. HAL) |
| CHG, SDP, 4 IN, 4SPF, HMX, MILLENIUM 101210636 | 1Aa 4357 | HJT (import. HAL) |
| 4.50 12 SPF HMX MILLENIUM SDP 101210674 | 1Aa 4358 | HJT (import. HAL) |
| CHG, 4 5/8 IN, HMX, BH 100157006 | 1Aa 4359 | HJT (import. HAL) |
| CHG, 7 IN, 12SPF, HMX, MILLENIUM 101207997 | 1Aa 4360 | HJT (import. HAL) |
| CHARGE 3 3/8» 6SPF HMX SUPER DP 100008249 | 1Aa 4361 | HJT (import. HAL) |
| CHG, DRP BAR INITR, HMX 100157043 | 1Aa 4362 | HJT (import. HAL) |

Art. 4.

*Disposizioni finali*

1. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 27 novembre 2007

*Il direttore generale:* ROMANO

**07A10490**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007, recante l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2007-2009, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Nell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2007, contenente le rilevazioni statistiche inserite nel Programma statistico nazionale 2007-2009 che comportano obbligo di risposta per i soggetti privati, sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 16, alla voce «Area Popolazione e società» il rigo IST-01805 è cosi sostituito: IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite (a);

ed ancora, a pag. 17, alla voce: «Area amministrazioni pubbliche e servizi sociali» le prime tre righe sono così sostituite: IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie superiori;

IST-01387 Formazione delle liste individuali dei diplomati (a);

IST-01388 Censimento laureati.

**07A10484**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Augusta

Con decreto interdirettoriale n. 1362 datato 23 aprile 2007 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Marina a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'area denominata «Ex cabina ammaro cavi telefonici» ubicata nel comune di Augusta (Siracusa) in zona via Dogali angolo via Saluta, riportata nel N.C.T. Particella n. 57 del foglio di mappa n. 55 per una superficie complessiva di mq 460, ed iscritta tra i beni di Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Marina.

**07A10489**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobivac RL»

*Provvedimento n. 275 del 5 novembre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC RL nelle confezioni:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101923011;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923023;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923035;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101923047;

1 flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 101923050.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II: aggiunta di un conservante.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiunta di un conservante nella composizione del prodotto finito e, precisamente:

conservante: tiomersale.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A10452**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Longamox»

*Provvedimento n. 287 del 13 novembre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario LONGAMOX, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100189012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100189024.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II: modifica formulazione eccipienti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione Tipo II concernente la modifica degli eccipienti utilizzati nella formulazione e, precisamente, la sostituzione dell'eccipiente alluminio monostearato con l'alluminio distearato e la sostituzione del Triton 200 con la miscela di gliceridi poliglicosilati insaturi.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Il periodo di validità in confezionamento integro della specialità medicinale così modificata rimane invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A10451**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41890 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Brioche Pasquier Brescia dal 20 settembre 2006 Bresciadolci S.p.a., con sede in Montirone (Brescia), unità di Montirone (Brescia), per il periodo dal 28 settembre 2006 al 27 marzo 2007.

Con decreto n. 41891 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Dell'Orto S.p.a., con sede in Seregno (Milano), unità di Cabiate (Como), Seregno (Milano), per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 41892 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cemet Servizi S.r.l., con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Napoli, Oricola (Aquila), Palermo, Roma, per il periodo dal 6 marzo 2006 al 5 settembre 2006.

Con decreto n. 41893 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Gruppo La Perla dal 1º agosto 2007 La Perla S.r.l. S.p.a., con sede in Bologna, unità di Bologna, Granarolo dell'Emilia (Bologna), Ozzano dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 1º febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 41894 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Confezione Granci S.r.l., con sede in Sannicandro di Bari (Bari), unità di Molfetta (Bari), per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 25 febbraio 2008.

Con decreto n. 41895 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Raumer S.p.a., con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), unità di Valli del Pasubio (Vicenza), per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 41896 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Fintessile S.r.l., con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago (Milano), per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 marzo 2008.

Con decreto n. 41897 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Solago S.r.l., con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago (Milano), Villanterio (Pavia), per il periodo dal 18 giugno 2007 al 17 giugno 2008.

Con decreto n. 41898 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Molteni & C. S.p.a., con sede in Alzate Brianza (Como), unità di Alzate Brianza (Como), per il periodo dal 17 maggio 2007 al 16 maggio 2008.

Con decreto n. 41899 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Aico Salconplast S.p.a., con sede in Milano, unità di Londa (Firenze), per il periodo dal 14 maggio 2007 al 13 maggio 2008.

Con decreto n. 41900 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Nemesis S.r.l., con sede in Ossona (Milano), unità di Ossona (Milano), per il periodo dal 10 maggio 2007 al 9 maggio 2008.

Con decreto n. 41901 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eurocoop - Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Napoli, unità di Gela (Caltanisetta), per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41902 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Gruppo Ceramiche Saicis S.p.a., con sede in Modena, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 24 aprile 2007 al 23 aprile 2008.

Con decreto n. 41903 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Brandt Italia S.p.a., con sede in Verolanuova (Brescia), unità di Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 1º maggio 2007 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 41904 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della S.A.E.S. - Società appalti e servizi S.r.l., con sede in Bari, unità di Civitavecchia (Roma), Roma, Viterbo, per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 41905 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Infoto S.p.a., con sede in Palermo, unità di Bari, Catania, Messina, Palermo (via Lulli), Palermo (call center), Rende (Cosenza), per il periodo dal 20 dicembre 2006 al 19 giugno 2007.

Con decreto n. 41906 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Siena Ambiente S.p.a., con sede in Poggibonsi (Siena), unità di Poggibonsi (Siena), per il periodo dal 26 maggio 2007 al 25 novembre 2007.

Con decreto n. 41907 del 23 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ansaldo Sistemi Industriali già Asirobicon S.p.a., con sede in Milano, unità di Genova, Monfalcone (Gorizia), Montebello Vicentino (Vicenza), Milano, Trieste, per il periodo dal 16 gennaio 2007 al 15 gennaio 2008.

Con decreto n. 41913 del 24 ottobre 2007 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Gruppo Industrie Moda S.p.a., con sede in Torino, unità di Fossano (Cuneo), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1º ottobre 2007.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 41859 del 15 ottobre 2007.

Con decreto n. 41914 del 24 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Italiatour S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 3 giugno 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41915 del 24 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, della C.M.C. S.p.a., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41916 del 25 ottobre 2007 il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della ing. Nino Ferrari - Impresa Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Roma, per il periodo dal 1° novembre 2006 al 5 luglio 2007 già disposto con il decreto direttoriale n. 39981 del 13 dicembre 2006 è esteso alle unità di Parma per un massimo di 8 unità lavorative e di Noceto per un massimo di 12 unità lavorative.

Con decreto n. 41917 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Elco S.p.a., con sede in Carsoli (L'Aquila), unità di Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal 6 agosto 2006 al 5 febbraio 2008.

Con decreto n. 41918 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della FA. GI S.r.l., con sede in Magliano di Tenna (Ascoli Piceno), unità di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 41919 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Carrozzeria Luigi Dalla Via S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 23 ottobre 2007 al 22 aprile 2008.

Con decreto n. 41920 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Access Media S.p.a., con sede in Padova, unità di Lallio (Bergamo), Milano, Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 41921 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Finmek S.p.a., con sede in Padova, unità di Ariccia (Roma), Milano, Padova, Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 41922 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Finmek Access S.p.a., con sede in Padova, unità di Pagani (Salerno), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 41923 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Finmek Solutions S.p.a., con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 41924 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Finmek Automation S.r.l., con sede in Padova, unità di Ariccia (Roma), Caluso (Torino), Genova, per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 41925 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della CPG International S.p.a., con sede in Caluso (Torino), unità di Caluso (Torino), Milano, per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 41926 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Costelmar S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 41927 del 25 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della Finmek Space S.p.a., con sede in Padova, unità di Trieste, per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 41928 del 26 ottobre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Cosmo S.p.a., con sede in Sulmona (L'Aquila), unità di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 7 settembre 2007 al 6 settembre 2008.

**07A10465**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Emanazione dei decreti attuativi relativi al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono stati emanati, in data 9 novembre 2007, i decreti attuativi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante le modalità operative di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» istituito dall'art. 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo: www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/AiutiStato/ Disposizioni Nazionali

**07A10485**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Approvazione della convenzione tra la Scuola superiore per mediatori linguistici «Vittoria», in Torino, e la Libera Università degli studi San Pio V, in Roma.

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, è stata approvata con D.D. 3 dicembre 2007, la convenzione tra la Scuola superiore per mediatori linguistici «Vittoria», con sede in Torino, piazza Vittorio Veneto n. 13 e la Libera Università degli studi San Pio V, con sede in Roma, per la realizzazione di corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi di cui all'art. 8, comma 1 del predetto decreto ministeriale.

**07A10500**

**Approvazione della convenzione tra la Scuola superiore per mediatori linguistici, in Roma, e l'Università telematica «G. Marconi», in Roma.**

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, è stata approvata con D.D. 3 dicembre 2007, la convenzione tra la Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Roma, via Gregorio VII n. 126 e l'Università telematica «G. Marconi» con sede in Roma, per la realizzazione di corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi di cui all'art. 8, comma 1 del predetto decreto ministeriale.

**07A10501**

## AGENZIA DELLE DOGANE

**Istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione di 70.000 tonnellate di biodiesel previste per l'anno 2007.**

Si rende noto che nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane, il giorno 6 dicembre 2007, è stata pubblicata la nota del Direttore dell'Area centrale verifiche e controlli, recante istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione delle 70.000 tonnellate di biodiesel previste, per l'anno 2007, dall'art. 22-*bis*, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 504/1995 così come introdotto dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

**07A10495**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-289) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.